



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

ORDINANZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza n. 4298 del 14.11.2024: sospensione dell'efficacia art. 7 comma 2, lettera c) del D.M. 21 giugno 2023.

Con recentissima ordinanza il **Consiglio di Stato, Sez. IV ha sospeso l'efficacia di una disposizione del D.M. 21 giugno 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, avente ad oggetto la *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*.

La Società ricorrente, attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, aveva impugnato il citato decreto interministeriale, attuativo della disciplina del d. lgs. 8 novembre 2021 n.199 in materia di *"aree idonee"*, che individua appunto le porzioni di territorio ove gli impianti di questo tipo possono essere realizzati, assumendo l'illegittimità delle sue prescrizioni sotto vari aspetti.

Adito dalla ricorrente, il TAR Lazio, sede di Roma, sez. III, 7 settembre 2024 n.4082 aveva respinto la domanda cautelare contestuale al ricorso, ritenendo mancasse il *periculum*, in quanto *"il pregiudizio lamentato potrebbe soltanto conseguire all'esercizio della potestà legislativa regionale, che non risulta vincolata dai provvedimenti impugnati ad esprimersi in termini deteriori rispetto alle iniziative"* della parte.

Contro l'ordinanza del TAR Lazio, la ricorrente aveva proposto appello cautelare – accolto con l'ordinanza Consiglio di Stato sez. IV 17 ottobre 2024 n. 3867, ai fini di una più sollecita fissazione dell'udienza di merito - assumendo che il pericolo nel ritardo sussisterebbe, a causa di talune disposizioni immediatamente lesive del decreto impugnato e del peculiare meccanismo previsto dalla legge, per cui il decreto deve essere a sua volta attuato con legge regionale. In particolare:

- il decreto, all'art. 1 comma 2 lettera b), attribuisce alle Regioni il potere di individuare, accanto alle aree idonee e a quelle ordinarie, anche le aree non idonee, il che non sarebbe consentito dall'art. 20 del d.lgs. 199/2021;

- all'art. 7 comma 2 lettera c) del decreto alle Regioni è data la semplice *"facoltà"*, e non un obbligo, di considerare idonee le aree già considerate tali dall'art.20 comma 8 del d. lgs. 199/2021;

- all'art. 7 comma 3 sono già considerate come non idonee *"le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, ovvero nel perimetro delle bellezze naturali.

L'Ordinanza 3867/204 di accoglimento dell'istanza cautelare ha ritenuto, sotto il profilo del *fumus*, che i motivi dedotti richiedono approfondimento nel merito, in particolare quanto alle censure che riguardano la semplice facoltà, data alle Regioni, di considerare idonee le aree già classificate tali dall'art. 20 comma 8 d. lgs. 199/2021 e la facoltà, pure conferita alle Regioni stesse, di disciplinare anche le aree non idonee; sotto il profilo del *periculum*, la tutela cautelare ottimale è rappresentata dalla più sollecita fissazione dell'udienza di merito rispetto a quella già fissata al 5 febbraio 2025.

La Società ha adempiuto sollecitamente con istanza del 18 ottobre 2024 presentata al Giudice di I grado, ma il TAR Sardegna con decreto del Presidente 21 ottobre 2024 n.4476 ha respinto l'istanza, in base alla ritenuta impossibilità organizzativa di modificare i ruoli di udienza già fissati; parallelamente, come da notizie di stampa, la Regione Sardegna ha approntato un d.d.l.r. attuativo del decreto

Ultimo aggiornamento: 09.12.2024

impugnato, in senso ritenuto sostanzialmente impeditivo delle iniziative della parte ricorrente.

Alla luce di un tanto, la società ha quindi depositato avanti al Consiglio di Stato istanza 22 ottobre 2024 di revoca o modifica dell'ordinanza, richiamandosi alle ragioni di diritto già dedotte. L'amministrazione, con memoria 11 novembre 2024, ha chiesto che l'istanza fosse respinta, eccependo in particolare che *"la sospensione anche solo di alcune disposizioni del predetto DM (ammesso che ciò sia possibile senza stravolgerne la portata complessiva), comunque impedirebbe di portare a compimento la procedura di semplificazione della normativa in materia di approvazione dei progetti FER"* e quindi, sempre secondo l'amministrazione, potrebbe mettere a rischio il pagamento all'Italia della VI rata del PNRR, atteso che *"l'adozione del Decreto aree idonee era (ed è) parte determinante per il raggiungimento di una milestone PNRR (M2C2-6) poi effettivamente rendicontata lo scorso 21 giugno 2024"*.

Con l'Ordinanza n. 4298-2024 in commento, il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di sospensione del decreto impugnato limitatamente alla sola norma dell'art. 7 comma 2 lettera c), che alle Regioni dà la *"possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8"* del decreto 199/2021, in quanto al *fumus*:

- perché la norma in questione appare non pienamente conforme all'art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021, il quale già elenca le aree contemplate come idonee. Ad avviso del Consiglio di Stato *in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale*;

- non sussiste, ad avviso del Collegio, il contrasto con gli obiettivi del PNRR paventato dalla difesa dell'amministrazione, perché il decreto impugnato continua a vigere nella sua interezza, salva la norma sospesa. Inoltre, l'ordinanza in commento rimanda all'Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia a p. 254, nel quale l'obiettivo M2C2-6 prevede *"la creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e per il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti, in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni; e la emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili"*. Ad avviso del Consiglio di Stato, *sarebbe semmai la disposizione sospesa ad andare in senso contrario, dato che potrebbe introdurre una componente di incertezza in un quadro già definito dalla norma di legge*;

- quanto al *periculum*, ad avviso del Collegio esso in generale va inteso come pericolo che un danno si possa verificare e non come pericolo di un danno già prodottosi. In questi termini, il presupposto – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale Amministrativo – deve ritenersi integrato, in quanto sulla base del decreto impugnato le Regioni sono tenute a provvedere con un atto legislativo, ancorché di contenuto sostanzialmente amministrativo entro 180 giorni. Quest'atto è sindacabile soltanto avanti la Corte costituzionale, nei limiti previsti per questo rimedio, che non sono esattamente sovrapponibili a quelli consentiti dall'ordinaria impugnazione di un atto amministrativo. Di conseguenza, in mancanza della tutela cautelare, una decisione di merito potrebbe intervenire in un momento in cui i progetti di interesse della parte appellante potrebbero essere non più realizzabili per effetto della legge regionale sopravvenuta, con lesione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale.

In conclusione, il D.M. 21 giugno 2023 è stato sospeso limitatamente alla sola norma dell'art. 7, comma 2, lettera c), che alle Regioni dà la *"possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8"* del decreto 199/2021 chiarendosi che tali aree rimarranno disciplinate dall'art. 20 comma 8 del d. lgs. 199/2021 stesso sino al termine di efficacia dell'ordinanza, ossia con effetto sino alla pubblicazione della sentenza di merito che il Giudice di primo grado pronuncerà all'esito del procedimento, per cui l'udienza pubblica del 5 febbraio 2025 è già fissata.

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202407104&nomeFile=202404298_15.html&ubDir=Provvedimenti